

SCRIVERE IN STAMPATELLO

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il/la sottoscritto/a .....  
Nato/a..... il .....  
Residente in Vercelli in Via.....n.....  
tel. .... cell. .... fax .....

***Dichiara***

- di essere di cittadinanza italiana,
- di non aver riportato alcuna condanna penale,
- di essere in possesso del seguente titolo di studio.....
- di svolgere la seguente professione.....
- di non essere nelle condizioni ostative di cui all'art. 12 della Legge 10.04.1951 n.287.

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici **Popolari**:

***chiede l'iscrizione:***

- per le CORTI DI ASSISE (è richiesto il titolo di studio di scuola media di primo grado)
- per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO (è richiesto il titolo di studio di scuola media di secondo grado)
- Allega copia del seguente documento di riconoscimento .....  
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)
- Allega copia del titolo di studio

Vercelli, .....

**IL RICHIEDENTE**

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

**Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.